

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MARZIALE	Presidente
(RM) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) LEPROUX	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) LENER	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FERRO LUZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore FERRO LUZZI FEDERICO

Nella seduta del 20/06/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

Fatto

La società ricorrente sostiene che nel periodo dal 30 settembre 2009 al 31 dicembre 2012, la Banca resistente ha applicato tassi di interesse maggiorati non solo sulla somma eccedente il fido accordato, ma sull'intero saldo debitore.

Tale comportamento contrasterebbe con l'art. 117 comma 2 del Tub ai sensi del quale "a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento". Non solo. Anche antecedentemente l'entrata in vigore della norma in questione, la prassi delle banche di calcolare i maggiori interessi sull'intero saldo debitore non era stata considerata legittima e proprio dall'Arbitro Bancario Finanziario.

Conclude la ricorrente chiedendo che l'Arbitro ordini alla banca di: (i) ricalcolare il tasso extra fido sulle somme sconfinanti l'accordato; (ii) restituire la differenza tra le somme addebitate e i minori importi scaturenti dal ricalcolo di cui sopra, aumentata degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Regolarmente costituitasi, la banca resistente evidenzia quanto segue.

Dal 30 giugno 2009 al c/c era applicato (in sostituzione delle commissioni/spese vigenti) il c.d. TUOF (tasso debitore applicato in caso di utilizzo oltre fido) calcolato sull'intero importo del saldo debitore e non soltanto sull'importo utilizzato oltre l'ammontare dell'apertura di credito.

Successivamente, in data 17 luglio 2012, la Banca, a seguito dell'introduzione delle nuove regole in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti di conto corrente.

La ricorrente contestava l'operatività del TUOF determinandosi così la Banca a provvedere all'accredito in suo favore (pur senza riconoscimento di responsabilità alcuna e quindi a fini essenzialmente commerciali) l'importo di euro 300,00. Importo che infatti era accreditato sin dal 19 novembre 2012 con causale «descrizione revisione conteggi tasso extra fido su c/c ordinario I, II, III-trimestre 2012».

Nelle more dei termini per il deposito delle presenti controdeduzioni, la scrivente Banca ha assunto contatti con la ricorrente proponendo la sistemazione della posizione con il riconoscimento (proposta anche qui effettuata *pro bono pacis* e senza riconoscimento alcuno di responsabilità) dell'importo di euro 600,00; proposta che non è stata accolta da controparte.

Sottolinea la banca come il conto abbia operato per la maggior parte del tempo entro i limiti dell'affidamento e che quindi l'applicazione del TUOF è stata marginale (per complessivi euro 4.000 in totale).

In ogni caso, non può non essere osservato che la ricorrente non ha prodotto alcun conteggio degli importi a suo dire illegittimamente applicati e l'ABF non può svolgere attività consulenziale. Di più. La ricorrente avrebbe artatamente omesso di produrre l'estratto conto relativo a novembre 2012 così omettendo di rendere noto all'Arbitro di aver già ricevuto euro 300 dalla banca a titolo di "revisione conteggi extrafido", accredito che veniva effettuato a tacitazione di ogni pretesa.

Rileva in ogni caso parte resistente l'assoluta inconferenza del richiamo al comma 2 dell'art. 117 *bis* Tub posto a fondamento dell'asserita illegittimità degli addebiti nella presente sede contestati. Al riguardo, infatti, basti considerare che tale disposizione

normativa è stata introdotta successivamente agli addebiti ora contestati (pertanto, all'epoca della loro applicazione, del tutto legittimi).

In ragione di quanto sopra, parte resistente conclude chiedendo all'Arbitro Bancario Finanziario: (i) in via principale, di respingere le pretese della ricorrente, in quanto infondate in diritto e in fatto e comunque dovendosi ritenere l'applicazione del c.d. Tuof definitivamente ratificata ed accettata dalla società cliente; (ii) in via subordinata, dichiarare la congruità della proposta di euro 600,00 già avanzata dalla Banca.

Diritto

Indipendentemente dalle, molteplici, novità succedutesi in tema di oneri a carico del Cliente in ipotesi di sconfinamento (e vedasi, da ultimo, proprio il nuovo articolo 117 *bis* del Tub), novità tutte indirizzate nel senso della invalidità della clausola, questo Collegio ritiene di non doversi discostare dal proprio orientamento, ai sensi del quale la clausola che prevede l'applicabilità del tasso extra fido a tutta la somma utilizzata (allora anche a quella intra fido), è clausola nulla per difetto causale concreto, risultando ingiustificatamente gravatorio e modificativo dell'equilibrio complessivo del contratto che uno sconfinamento di modesta entità e durata possa provocare l'applicazione all'intera linea debitoria di un tasso differente rispetto a quello intra-fido (cfr. Decisione 1858/2013 e Decisione 2853/12).

La banca resistente deve allora restituire alla ricorrente le somme percepite a titolo di interessi extrafido sulla somma utilizzata nei limiti del fido al tempo accordato, dedotto quanto già restituito al Cliente a titolo di "revisione conteggi extrafido", valuta data operazione.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE